

CADUTE DALL'ALTO

Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (BUR n. 27/1985)
NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO.

Art. 79 bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza. ()

1. Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d'inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.

3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio dell'attività.

4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

ENTRATA IN VIGORE 05/11/2009

Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 (BUR n. 54/2008)
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2007 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, PARCHI E
PROTEZIONE DELLA NATURA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITÀ E
INFRASTRUTTURE



Art. 12 - Inserimento dell'articolo 79 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

1. Dopo l'articolo 79 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente articolo 79 bis:

omissis ()

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli interventi edilizi da realizzare successivamente all'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma medesimo.


COMUNE DI PORTOGRUARO	2012
	(VE)



SETTORE USO E TUTELA DEL TERRITORIO

Regolamento Edilizio

Redazione a cura del Settore Uso e Tutela del Territorio



Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 19.3.1999

Approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1270 del 17.5.2002

Entrato in vigore il 27. 6.2002

Approvato definitivamente dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 201 del 31.1.2003

Entrato in vigore il 13.3.2003

Testo coordinato con le modifiche d'ufficio e proposte di modifica introdotte, ai sensi degli artt. 45 e 46 LR 61/1985, dai provvedimenti regionali di approvazione DRGV n. 1270/2002 e DRGV n. 201/2003

Ultima variante

Adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 14.11.2011

Approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 07.03.2012

In vigore dal 19 aprile 2012

(Testo coordinato redatto dall'Ufficio Piani Urbanistici)

L'Ufficio Tecnico Comunale in base a valutazioni di opportunità tecnica, può prescrivere al titolare del permesso per costruire o della DIA l'obbligo di richiedere la consegna dei punti fissi, in tal caso il sopralluogo deve essere effettuato entro 10 giorni dalla domanda. Decorso inutilmente detto termine l'interessato può dar corso ai lavori.

9. Per la consegna dei punti fissi l'assuntore dei lavori deve preventivamente provvedere alla materiale identificazione delle proprietà mediante cippi di vertice ben visibili; deve inoltre fornire a sue spese, personale e mezzi d'opera e presentarsi a tutte le operazioni che all'uopo gli verranno indicate dagli incaricati comunali.
10. Ai fini di interesse generale e di pubblico servizio, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà d'uso dei fronti e delle facciate di edifici prospettanti il suolo pubblico, ivi comprese le strade private aperte al pubblico transito. In particolare vi potranno essere affissi o installati, in via definitiva o provvisoria: conduttori elettrici, mensole, corpi illuminanti, cassette, ecc., con le relative apparecchiature di amarro e sostegno, della pubblica illuminazione o di servizi telematici, inoltre segnaletica stradale, targhe e lastre di toponomastica viaria, cartelli segnaletici. La tipologia dei materiali e l'ubicazione delle infissioni saranno determinate a completo giudizio dei tecnici incaricati dell'Amministrazione, sentiti i proprietari degli edifici interessati. I lavori relativi potranno essere eseguiti direttamente per conto dell'Amministrazione Comunale o tramite terzi che debbano adempiere ad obblighi verso l'Amministrazione medesima.

Art. 40 bis - Misure preventive e protettive per manutenzioni in quota.

1. Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, la norma impone di prendere in considerazione gli interventi manutentivi sul tetto e sulle pareti e di prevedere tutte le situazioni di rischio derivanti dalle operazioni di accesso, di transito e di stazionamento in quota che esponano il personale al rischio di caduta. I progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni, ampliamenti o interventi che prevedono il rifacimento del tetto su edifici esistenti, qualsiasi sia il relativo titolo edilizio necessario, devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta inviata al Comune, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
2. Per le finalità del comma 1, dovranno essere rispettate le modalità esecutive previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2774 del 22 settembre 2009 contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.

I sistemi di prevenzione dovranno essere redatti dal progettista con tavola grafica in scala appropriata, di norma 1:100 indicante, fra l'altro, i percorsi e i sistemi di accesso alla copertura, con i criteri previsti dell'allegato al DGR 2774 del 22/09/2009 anche nei casi in presenza di particolari vincoli costruttivi, di cui al cap. 1.5, tali grafici saranno integrati con idonea relazione tecnica.

L'installazione di impianti a recupero energetico in copertura (solari termici, fotovoltaici, eolici) dovranno essere corredati da idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

La comunicazione preventiva all'installazione dovrà essere integrata con la documentazione progettuale di cui sopra.

Eventuali percorsi interni, utili ai fini dell'accesso in sicurezza alla copertura, sono conteggiati come volumi tecnici per una dimensione massima prevista dai punti A) e B) dell'allegato al DGR 2774 del 22/09/2009 (h max = 1,80 e largh max 0,70).

La documentazione sulle misure preventive e protettive previste per la sicurezza dei lavori di manutenzione in quota anticipano una parte dei contenuti del fascicolo dell'opera, di cui all'art. 91 lett. b del D.Lgs. 81/08, nel caso in cui sia necessaria la sua redazione. Il coordinatore per la progettazione integra il fascicolo dell'opera con le soluzioni tecniche individuate ai fini del presente

articolo. Copia del fascicolo deve essere fornita al proprietario o comunque al committente responsabile dell'immobile (amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.), che lo conserva a disposizione per le future manutenzioni. Il documento deve essere aggiornato, a cura del proprietario e/o responsabile dell'immobile, in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

I progetti delle misure preventive e protettive sono soggette a verifica e controllo da parte dei preposti servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL nei termini di legge.

- 3 La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire o impedisce l'utile decorso del termine per l'efficacia della segnalazione certificata di inizio attività o della denuncia di inizio attività a costruire o della comunicazione.
- 4 Ad ultimazione dei lavori, con la domanda di rilascio del certificato di agibilità, ovvero con la presentazione del collaudo di cui alla SCIA/DIA o della fine lavori di cui alla comunicazione, dovrà essere autocertificata la corretta esecuzione delle opere previste dal presente articolo.
- 5 Il Comune potrà procedere ad effettuare adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure prima del rilascio del certificato di agibilità.

Art. 41 - Inizio e termine dei lavori

1. Prima dell'inizio lavori deve essere presentata presso gli organi territorialmente competenti, ove prescritto per la specifica categoria di opere, la denuncia delle opere in cemento armato e/o ferro al Genio Civile Regionale, l'indagine geologica o relazione geotecnica ove prescritta ai sensi del DM. 11.03.1988, la comunicazione preliminare di cui all'art. 11 D.Lgs 494/1996, la documentazione prevista dalla Legge n. 10/1991 e n. 46/1990 e relativi regolamenti di attuazione.
2. Il titolare del permesso per costruire e, nel caso della DIA ove non sia esplicitato nella stessa richiesta, deve comunicare al Sindaco le date di inizio e di ultimazione dei lavori, entro sei (6) giorni consecutivi dal giorno del loro inizio e di loro ultimazione. Dovranno altresì essere comunicati qualora non già specificato nella domanda, i nominativi del Direttore dei Lavori, del Responsabile per la Sicurezza (ove occorra) e dell'Assuntore dei lavori, che controfirmeranno la comunicazione per accettazione.
Nel caso di cessazione del direttore dei Lavori o del responsabile della Sicurezza, i lavori dovranno essere sospesi fino a nuova comunicazione di nomina dei rispettivi sostituti.
I lavori si dicono iniziati allorché, dopo la messa a punto del cantiere, l'arrivo in cantiere dei materiali e degli attrezzi, si dà inizio alla effettiva realizzazione del progetto autorizzato, secondo una razionale e funzionale successione di operazioni, costituita dall'avviamento dei lavori di sterro, scavo e di fondazione nei casi di nuova costruzione, e con le prime rimozioni di parti fisse o demolizioni e/o costruzioni nei casi di ristrutturazione.
I lavori di costruzione si considerano ultimati, ai fini della scadenza dei termini del permesso per costruire o della DIA di cui al precedente art. 27, quando l'immobile risulta completato in tutte le sue parti interne ed esterne, ivi comprese coperture, serramenti, intonacatura esterna dei muri perimetrali, zoccolatura e marciapiedi e collegamento dei servizi in rete.
3. Nel caso di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nel Permesso di Costruire a Lottizzare di cui all'articolo 36.
4. In mancanza delle comunicazioni di cui al secondo comma del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento a carico dei contravventori, sono assunte come data di inizio dei lavori la data di permesso per costruire ad edificare o a lottizzare e, come data di ultimazione, quella dell'accertamento comunale.